

1808 Transazione e Concordia tra i fratelli Baldassarre e Gaetano Caffarelli

Archivio di Stato di Roma - Trenta Notai Capitolini
Notaio Giacomo Contucci b. 32, cc. 73r-91v

© 2017 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 73r]

Transactio et Concordia inita inter
Ex[cellentissimi]mos DD Ducem D. Balthaxarrem
Caffarelli, et
D. Cajetanum Caffarelli Germanos Fr[at]es

Die quarta Augusti 1808 ===

Essendo insorte amichevoli Controversie tra l'Ill[ustrissimi]mo, ed Ecc[ellentissimi]mo Signor Duca Don Baldassarre Caffarelli Primogenito, e Possessore delli Fidecommissi di sua Nobile Famiglia da una parte, e l'Ill[ustrissimi]mo, ed Ecc[ellentissimi]mo Sig.r D. Gaetano Caffarelli Secondo Genito, ed unico Cadetto dall'altra sopra le azzioni, e titoli a detto Sig.r D. Gaetano competenti rapporto all'usufrutto de Beni specialm[ent]e fidecommissarj della loro Ecc[ellentissimi]ma Casa, e sopra la rata ad esso tangente; Giacché rapporto a Beni Primogeniali, questi al presente competono unicamente al solo Sig.r Duca Don Baldassarre in vigore delle Decisioni, e Sentenze Rotali accettate con publico solenne Istrom[ent]o stipolato tra tutti gl'individui della Casa Caffarelli per gli atti dello Stelnick mio antecessore li 10 Agosto 1802, e confermato con Chirografo [c. 73v] S[antissimi]mo, a cui li Sig.i Fratelli procurarono di comporre concordem[ent]e, e conciliare le loro pretensioni.

Conobbero peraltro li stessi Signori Fratelli essere cosa ben ardua, e difficile venire ad una Concordia, se questa per comune soddisfazione non fosse stata conciliata col mezzo di Persona autorevole, al quale oggetto il Sig.r Duca D. Baldassarre Caffarelli presentò Supplica al S. Padre per ottenere la deputazione di un Giudice Conciliatore delle vertenze predette, avendone riportato uniforme Rescritto in Persona di Mons[ignor] Ill[ustrissimi]mo, e R[everendissimi]mo Valle, conforme risulta dalla predetta Supplica prodotta negli atti dell'Archivio li 4 Xbre 1807, alla q[u]ale &c.

In sequela dell'accettazione dell'onorevole qualità di Mediatore il Degnissimo Prelato Mons[igno]r Valle datosi di proposito a sostenere l'interesse, e la quiete comune, prese serio, e maturo esame dei diritti, e ragioni competenti a ciascuno di detti Sig.i Fratelli con l'aiuto delle Persone interessate in famiglia, e con l'assistenza dei rispettivi Legali considerò esattamente la qualità di tutti i Beni specialm[ent]e fidecommissarj, e delle rendite dei medesimi, per costituire al Sig.r D. Gaetano il più preciso, e doveroso assegnamento. Fu riconosciuto però, che per le detrazioni [sic!], e diminuzioni [c. 74r] de controversi Beni, e Rendite di essi che molto scarso, e ristretto veniva ad essere il diritto del Signor Don Gaetano per il suo assegnamento, giacché la restituz[ion]e della Dote fatta alla Sig.a D. Eleonora Costaguti Ved[ov]a del defonto Duca Alessandro Caffarelli già primogenito, e la dotazione della Sig.a D. Marianna Caffarelli maritata al Sig.r Marchese del Bufalo aveva di molto diminuito il Patrimonio Fidecomessario, risultando ciò dal citato Istromento delli 10 Agosto 1802.

Si ebbero similment[ent]e in vista le altre due Dotazioni delle Sig.e D. Teresa, e D. Carolina Sorelle dei sud[ett]i Fratelli coobbligati ambedue per dette Doti, ed altresì fu considerata la quantità dei Debiti gravanti il Fidecommissario, e dal Sig.r Duca D. Baldassarre con li proprj denari estinti, quali pesi, ed obblighi hanno di molto diminuito li Capitali, e le Rendite di detto Patrimonio Fidecommissario. Ponderata similmente, e maturamente avuta sott'occhi la natura, e la qualità dei Corpi Fidecommissarj ora esistenti, la maggior parte de' quali consistono specialmente nella metà del Palazzo, che è un Capitale di poca rendita, ed incerta, anche per l'incomoda situazione, e disposizione

del med[esim]o per li sfitti continui, ed acconciami. fu dovuto di unanime [c. 74v] consenso convenirsi, ed ammettersi che la Porzione del Patrimonio de' Beni Fidecommessarj spettante al Sig.r D. Gaetano debba essere molto scarsa, e ristretta, e che le rendite dei med[esim]i ammontate sarebbero ad una tenuissima somma annuale, conforme risulta dall'annesso specchio de' Capitali del fruttato, e Pesì, di cui l Capitali anzid[ett]i sono gravati.

Essendosi tutte le sud[ett]e particolarità avute in vista, maturam[ent]e considerate, dopo varj fogli, e Congressi tenuti, e dopo il più maturo esame il sullod[at]o Prelato, ed il Sig.r D. Gaetano con li suoi Legali non hanno potuto che convenire al progetto [sic!] che il Sig.r Duca Don Baldassarre fatto avea al Sig.r D Gaetano suo Fratello, per essere notoriamente utile, e vantaggioso al medesimo, con cui il Sig.r Duca veniva a costituirgli quella sussistenza, che assolutamente gli sarebbe mancata, se il Sig.r Don Gaetano avesse voluto piuttosto conseguire la metà delle rendite dei Beni fidecommessarj, e perciò doversi il progetto anzid[ett]o prontamente accettare nel modo che viene espresso nella dispositiva del presente Istrom[ent]o [c. 75r] per lo che nel g[ior]no 4 (?) Giugno pro[ssimo passa]to tenuto l'ultimo definitivo Congresso su tutti li punti con la mediaz[i]one del sullod[at]o Prelato Mons[igno]r Valle, ed assistenza dei Legali suddetti, si venne alla sottoscrizione del foglio di Concordia, e composizione di tutto ciò e quanto li Sig.i Fratelli avevano concluso, e stabilito per poi ridurlo a pub[blic]o e solenne Istromento nell'infradicendo modo, e forma, lo che volendosi ora adempire, quindi che

Avanti di Me Not[ar]o, e Test[imon]i infr[ascritt]i pers[onalmen]te esis[tent]i l'Ill[ustrissi]mo, ed Ec[cellentissi]mo Sig.r Duca D. Baldassarre, e D. Gaetano Fratelli Caffarelli figli della Ch[iara] Mem[oria] D. Gaetano Nobili Patrizi R[oma]ni a Me cog[nit]i, alla p[rese]nza di Mons[ignor] Ill[ustrissi]mo, e R[everendissi]mo Valle, come Mediatore, e Conciliatore della p[rese]nte convenzione, ed infradicendo atto, asserendo, [...?], affermando tutte le cose di sopra espresse vere, verissime, e quelle in tutte le sue parti pienam[ent]e ratificando [sic!], approvando, ed omologando &c. In esecu[i]one dunque di quanto è stato tra di loro concordemente convenuto, e stabilito, ed a mantenere sempre la quiete in famiglia, ed a scanso di lunghe, e dispendiose liti di esito dubbio, ed incerto, li stessi Sig.i Fratelli [c. 75v] Caffarelli col pieno consenso, ed approvazione del lod[at]o Mons[ignor] Ill[ustrissi]mo, e R[everendissi]mo Valle mediatore, e conciliatore delle reciproche loro pretensioni, ed essi (?) vicendevolm[en]te ricedono da ogni questione suscitata, da ogni loro ragione, ed eccezz[i]one rapporto a tutti li Beni sudetti sieno Fidecommessarj sieno liberi della loro Famiglia, e concordemente per sé e loro Successori in infinitum convengono nel seguente stabilimento, e concordato perpetuo da osservarsi inviolabilmente dai Sig.i Contraenti e loro Successori, e Discendenti in infinito, perché così &c.

E proseguendo il tenore della stabilita convenzione, e concordia, e fermo restando sempre il Giudicato Rotale sud[ett]o con la successiva Transazione, e concordia stipolata nel dì 10 Agosto 1802 per gli atti Miei confermata, ed approvata con Chirografo S[antissi]mo, quale li sud[ett]i Sig.i Fratelli Caffarelli nuovam[ent]e ratificano, ed approvano in ogni parte, e periodo &c. Lo stesso Ecc[ellentissi]mo Sig.r D. Gaetano solennem[ent]e, pienam[ent]e, ed in perpetuo ha rinunciato, e ceduto per se e suoi Successori, Descendenti, e figli legittimi [sic!], e naturali, che potesse avere con [c. 76r] contrarre matrimonio, e per li Figli de' Figli, e Successori anzid[ett]i in infinitum, conf[orm]e fin da ora di fatto rinuncia, e cede per sé e suoi Eredi, e Successori in infinitum a favore del Sig.r Duca D. Baldassarre, e suoi Descendenti in infinitum t[ut]te e singole [...?] ra[i]oni, diritti, e titoli, che ha, e potrebbe in futuro avere sopra tutti e singoli Capitali, Beni, ed effetti, sieno Fidecommessarj, sieno liberi di sua Nobile Famiglia di qualunque specie, e natura in qualsisia luogo posti, ed esis[ent]i, ed attualmente posseduti sotto quals[ivogli]a titolo dallo stesso Sig.r Duca D. Baldassarre, e specialmente, e particolarmente a tutti, e singoli Fidecommessi fino ad ora purificati, ed ascendentali non meno, che trasversali della Casa Caffarelli, consistenti nella precitata Nota da essi Contraenti sott[oscritt]a, e che si inserisce del ten[or]e &c. benché posseduti present[ement]e, e goduti comunque in porzione dai Sig.i Can[oni]ci D. Gaspere, e D. Gio[vanni] Batt[ist]a comuni zii, e che per causa e titolo di successione potesse al Sig.r D. Gaetano, e suoi &c. competere per la rata di d[ett]i Beni Fidecommessarj a d[ett]o Sig.r D. Gaetano tangente, alle qual rag[i]oni, ed azioni esso ig.r D. Gaetano per sé, e suoi Successori in infinitum con reiterato giuramento ha rinunciato, e rinuncia, ad aversi, e godersi dal Sig.r Duca D. Baldassarre e [c. 76v] e suoi &c. in infinitum, anche con la piena clausola del Costi[tut]o, ed effetto del

Precario in forma e non altrim[enr]i &c. Promettendo il Sig.r D. Gaetano per sé e suoi &c. di non molestare giammai il Sig.r Duca D. Baldassarre suo Fratello, e suoi &c. in infinito sotto quals[ivogli]a sacco, e titolo, altrimenti il Sig.r D. Gaetano, e suoi sia, e vuole esser tenuto a t[ut]ti li danni, e spese anche stragiudiziali benché di Pr[ocurat]ore, irrep[er]ibili, perché così &c., e non altrim[en]ti.

Con dichiaraz[ion]e però che facendosi luogo alla successione di qualche altra sorte di beni che fossero present[ement]e fuori di Famiglia Caffarelli, e che non sono attualmente goduti, né posseduti dal Sig.r Duca D. Baldassarre, né dalli riferiti Sig.i Can[oni]ci D. Gaspare, e D. Gio[vanni] Batt[ist]a zii comuni, né considerati nella p[rese]nte Cessione, e Concordia, quali beni potessero in appresso vindicarsi [sic!] dalle mani di Persone estranee in vigore delli Fidecommessi, e Sostituzioni delli Antenati dell'Ecc[ellentiss]ima Casa Caffarelli, e che potessero essere presso altri Possessori, dai quali tornar potessero nella Famiglia Caffarelli, ed a cui potesse esser chiamato il detto Sig.r D. Gaetano, e suoi &c. in vigore di detti antichi Fidecommessi, e Sostituzioni, in tal caso soltanto, e sopra tali Beni che potessero acquistarsi restino salve le ragioni, ed [c. 77r] azzioni per la Consucessione tanto a favore del Sig.r D. Gaetano, e suoi Descendenti per ciò che potrà competergli come, e se sarà di ragione, quanto anche a favore del Sig.r Duca D. Baldassarre, e suoi Descendenti, come, e se sarà di rag[ion]e, con altro patto, e condiz[ion]e espressa, che dovendosi formare litiggio [sic!] per la success[ion]e sudetta, quando sia riconosciuta prima la lite giusta, ben fondata, e approvata anche da Persone Legali accreditate, e probe debbansi comunem[ent]e concorrere, e contribuire alle spese t[ut]te estragg[iudizial]i per la rata ad ogniuno [sic!] tangente, e che potesse il Sig.r Duca, e suoi &c. fare per conseguire una tale Successione ad altri Beni che ricadere potessero in famiglia, perché così &c. e non altrimenti &c.

In corrispettività poi, ed in compenso della sudetta ampla, generale, ed universale rinuncia, cessione, e abdicazione dal Signor D. Gaetano fatta a fav[or]e del Sig.r Duca D. Baldassarre suo Fratello, lo stesso Signor Duca D. Baldassarre per sé e suoi &c. ha similmente rinunciato, e ceduto, conforme cede, e rinuncia solennemente, pienamente, [c. 77v] ed in perpetuo a favore del Sig.r D. Gaetano Caffarelli, e suoi Eredi, e Successori in infinito come sopra tutti, e singoli Beni, ed eff[ett]i nel Porto di Fermo, e suo territorio, e che spettano al n[omina]to Sig.r Duca D. Baldassarre, anche provenienti dalla Eredità della C[hia]ra Mem[oria] D. Gaetano Caffarelli comune Genitore, posti, e situati nel [...?] Territorio di Fermo, Porto di Fermo e dentro la stessa Terra, quali Beni Ereditarij vennero dal Sig.r D. Gaetano sud[ett]o rinunciati solennemente negli atti dello Stelnich mio Antecessore in feb[ra]io 1802 dopo la morte del comune Genitore D. Gaetano, e dopo si ritennero dal solo Sig.r Duca D. Baldassarre, per avere egli soltanto coi proprj danari estinti quasi tutti i Debiti Ereditarij Paterni, senza verun concorso contribuzione, ed il Sig.r D. Gaetano, ai q[ua]li Capitali il med[esim]o non aveva più diritto alcuno, cedendogli altresì tutti, e singoli diritti, comodi, incomodi, e pesi, di cui sono gravati, tali quali d[ett]i Beni sono, e per ciò che spettano al Sig.r Duca, e come ora si godono dal med[esim]o Sig.r Duca, e sua Famiglia [c. 88r] quali Beni dal Sig.r Duca ceduti al Sig. D. Gaetano suo Fratello consistono in una Casa con Magazzino, Stalla. Cantina, e Pagliara al Piano Terreno Locale di un Giardino un Rimessone molto grande contiguo al Giardino sudetto, in un Terreno a mezza strada di Fermo in Contrada Valle oscura¹, in un Capitale di Scudi settecento cinquanta ritirato dalla redenzione² di un Terreno in Contrada di Mentene fatta dal Sig.r Can[oni]co D. Gaspare Caffarelli, che qual Pro[curato]re del Sig.r Duca esigette detta somma da esso Monti, ed un piccolo pezzo di Terreno in Contrada di Campo Fellone³, altri quattro pezzi di Terreno goduti in enfiteusi a terza Generaz[ion]e acquistati da ambedue li Sig.i Fratelli, come risulta da Istromento stipolato dal Notaro Silvestro Tiburzj Seg[reta]rio

¹ - Esiste una contrada Valle scura nel comune di Castelfidardo (Ancona). A Castelfidardo esiste una via Caffarelli e un torrente Caffarelli. Giovanni Caffarelli fu vescovo di Ancona dal 1437 al 1460, anno della sua morte. Scipione Caffarelli Borghese fu Governatore di Fermo nel 1606.

²² [Da internet] Diritto di redenzione è il diritto che ha il proprietario fallito di un bene immobile di sottrarsi alla vendita giudiziale del bene stesso e rientrarne in possesso per mezzo del pagamento del capitale, degli interessi e degli oneri aggiuntivi ai creditori

³ - *Gazzetta Notizie del Mondo*, vol. VII per l'anno 1775, p. 304: «L'abbazia del Monastero di Campo Fellone della Diocesi di Fermo, che godeva Monsig. Giustiniani Vesc. di Montefiascone, è stata conferta all'emin. Sig. Card. Paracciani Arcivescovo di Fermo.

comunitativo del Porto di Fermo li 23 Xbre 1797 con la Compagnia del S[antissi]mo Sacramento e Priore della med[esim]a gravati dell'annuo Canone di Scudi settanta posti uno in Contrada la Misericordia, due la Fonte, e S. Caterina, ed il quarto in Contrada le Mogli (?), in altri tre pezzi di Terreno in enfiteusi [c. 88v] perpetua Generazione, posti due in Contrada Mentene, ed il terzo in Contrada Scortica pecore⁴ nel Territorio di Fermo spett[ant]i al Beneficio di S. Giacomo, di cui è Rettore il Sig.r Gio[vanni] Masi gravati dell'annuo Canone di Scudi cinquanta, e baj[occhi] 40, come meglio apparisce da Istromento stipolato nella Cancelleria Arcivescovile di Fermo nel g[ior]no 35 Ag[os]to 104, ad aversi, e godersi in perpetuo dal Sig.r D. Gaetano e suoi Successori in infinito con la piena clausola del Costit[ut]o, ed effetto del Precario in forma.

Si conviene però per patto, e condiz[ion]e espressa che nei predetti Beni, ed eff[ett]i ceduti a favore del Sig.r . Gaetano nel Porto, e Territorio di Fermo siano, e s'intendano col presente atto trasferiti tutti li obblighi, pesi, e vincoli di fidecommesso inerenti nelli altri Beni Fidecommessarj della Famiglia Caffarelli per la metà, che ora spettarebbe [sic!] al Sig.r D. Gaetano, e ciò per qualunque migliore effetto, e a d[ett]o Sig.r Duca D. Baldassarre più utile e proficuo, ed affinché tanto l'Ecc[ellentissi]mo Sig.r D. Gaetano Caffarelli, quanto li suoi Successori, e Figli qualunque, se ne averà [sic!], Figli de' Figli non abbiano giammai per qualunque causa, azione, titolo anche privilegiato [sic!], e di Dote da molestare, e perturbare per rag[ion]e di Fidecommessi di Famiglia [c. 89r] li riferiti Ecc[ellentissi]mo Sig.r Duca D. Baldassarre Caffarelli, e suoi Successori, ed Eredi qualunque in infinito, e così vicendevolm[ent]e si debba intendere convenuto rispett[ivament]e al d[ett]o Sig.r Duca D. Baldassarre, e suoi in infinitum, e correspons[evolment]e [sic!] si debbano intendere divenuti liberi nel Sig.r Duca D. Baldassarre per la metà, che ora spettarebbe [sic!] al Sig.r D. Gaetano li Beni Fidecommessarj della Famiglia Caffarelli, ed il Sig.r Duca D. Baldassarre assume a sé qualunque Debito potesse essere ipotecato sopra detti Beni ceduti per fatto suo, e prima della p[rese]nte Concordia, di modo tale che venendo il detto Sig.r D. Gaetano e suoi molestato per fatto del Sig.r D. Baldassarre, qualunque pagamento promette esso Sig.r Duca D. Baldassarre di liberarlo da qualunque molesta, e molestante persona di assumere a sé la lite, e reintegrare il Sig.r D. Gaetano di tutti i danni, e spese anche estraggiudiz[ial]i, che potesse soffrire, bene inteso però che a carico del Sig.r D. Gaetano s'intendino li pagamenti annuali dell'enfiteusi, Canonici, e tutti altri pesi imposti, e da imporsi sopra tutti li Beni come s[opr]a ceduti, e sulle rendite dei med[esim]i, perché così &c. e non altrim[ent]i &c.

E perché nelli Beni come sopra ceduti dal Sig.r Duca D. Baldassarre al suo Fratello D. Gaetano [c.89v] e suoi &c. vi restano compresi quattro pezzi di Terreni come sopra descritti comunemente acquistati, e posseduti a titolo di Enfiteusi a terza generazione dalli riferiti Sig.i Duca D. Baldassarre, e D. Gaetano, quali Beni superata la Terza Generazione sudetta, potrebbero forse andarsi a perdere, ed in tal guisa risentirsi dalli Successori del Sig.r D. Gaetano qualche diminuzione nelle rendite annuali. Perciò qualora venisse a verificarsi un tal caso, né riuscendo di ottenere la rinnovaz[ion]e dell'Enfiteusi sud[ett]a, allora il Sig.r Duca per sé, e suoi &c. ha promesso, e si è obbligato, conf[orm]e promette, e si obbliga a favore dei Successori dell'Ecc[ellentissi]mo Sig.r D. Gaetano suo Fratello di sborsare liberam[ent]e in ogni anno dopo la cessata Enfiteusi la somma di Scudi Trenta m[on]eta qui in Roma, non altrove, per la maggior sicurezza e puntual pagam[ent]o della qual somma resteranno obbligati tanti Beni Fidecommessarj della Famiglia Caffarelli, quanti saranno necessarj ad assicurare al Sig.r D. Gaetano, e suoi Successori in infinito d[ett]a annua somministrazione di Scudi trenta, perché così &c.

Oltre poi la cessione sud[ett]a dei riferiti Beni di [c. 90r] Fermo, Porto di Fermo, ed altro il Sig.r Duca D. Baldassarre, e suoi &c. per t[ut]to quello, e quanto altro potesse appartenere, e pretendersi dal Sig.r D. Gaetano suo Fratello, e suoi legittimi Successori, se ne avrà, e Figli de' Figli legittimi, e

⁴ - ANGELO FERRACUTI, *Viaggi da Fermo: Un sillabario piceno.*, 2009 Ed. Laterza « ... e poi in contrada Scorticapecore a Fermo, dove puoi ancora trovare la campagna vera, quella delle aie piene di animali: galline, conigli che scappano nei recinti, mucche al pascolo o cavalli.»

naturali, e descendenti [sic!] in infinito sopra tutti, e singoli Fidecommessi ascendentali, e trasversali, li Beni de' quali al presente si trovano nella Famiglia Caffarelli, cioè sopra qualunque Successione de' Beni Fidecommessarj, che presentem[ent]e sono posseduti dal Sig.r Duca D. Baldassarre Caffarelli, e sopra quelli, che sono presentem[ent]e goduti dalli Sig.i Can[oni]ci D. Gaspare, e D. Gio[vanni] Batt[ist]a Caffarelli loro Zii, sarà tenuto a pagare, e con eff[ett]o sborsare a detto Sig.r D. Gaetano Caffarelli suo Fratello, e suoi Successori come sopra sempre perpetuam[ent]e la mensuale somma di Scudi Dieci anticipatam[en]e da pagarsi il primo g[ior]no di ciascun Mese qui in Roma, e non altrove, liberam[ent]e senza eccezz[ion]e alcuna liberi, e franchi da ogni peso imposto, e da imporsi per qualunque caso pensato, ed impensato, lo che dovrà intendersi anche delli sud[ett]i annui Scudi Trenta come sopra convenuti nel caso della mancanza della succennata Enfiteusi, e qualora non riuscisse di poterla rinnovare, perché così &c. e non altrimenti &c.

Si conviene però, e si stabilisce, che tal pagamento delli [c. 90v] mensuali Scudi dieci da effettuarsi come sopra al Sig.r D. Gaetano non potrà avere luogo, se non che allorquando il med[esim]o Sig.r D. Gaetano Caffarelli sarà diviso (?), e partito dalla Casa ora comune, ed avrà lasciata libera l'abitaz[ion]e, ed il Palazzo al Sig.r Duca, il quale in compenso degli alimenti, ed abitazione, che per ora presta al riferito Sig.r D. Gaetano suo Fratello, dovrà ritenersi li divisati Scudi Dieci mensuali, e ciò fino attanto [sic!] che il Sig.r D. Gaetano non avrà presa altra determinazione, con patto però, e legge espressa che subito sarà il Sig.r D. Gaetano partito dalla Casa ora comune, non possa mai più in appresso pretendere, né conseguire di essere alimentato, e in Famiglia ricevuto con rilasciare li sud[ett]i mensuali Scudi Dieci sotto qualunque causa, caso, titolo, pretesto, e ragione pretendere giammai l'abitaz[ion]e nel Palazzo di Roma, mentre di già resta provisto [sic!] di congrua (?) decente abitazione nei Beni come s[opr]a ceduti nel Porto di Fermo, nei quali rimane compresa anche la Casa spett[ant]e al Sig. Duca D. Baldassarre a tale oggetto ceduta, perché così &c. e non altrimenti &c.

Similm[ent]e si dichiara che la presente convenzione non possa mai in alcun tempo firmare stati di fruttato dei Fidecommessi ascendentali, e trasversali dell'Ecc[ellentissim]a Casa Caffarelli, essendosi meramente (?) fatta detta Cessione, e Assegnamento a solo riguardo della rinuncia delle future successioni [c. 91r] come sopra fatta dal Sig.r D. Gaetano a favore del Sig.r Duca D. Baldassarre, e suoi &c. e per sfuggire le liti, che vi potessero essere sopra la rigorosa, ed esatta firmazione (?) de' stati tanto incerti, ed oscuri, perché così &c.

Promettono infine ambedue i Fratelli di adoperarsi unitam[ent]e, e separatam[ent]e per impetrare, ed ottenere dalla S[anti]tà di N[ost]ro Si[gn]ore felicemente Regnante il grazioso Rescritto a spese del solo Sig.r Duca per la conferma della presente Transazz[ion]e, e amichevole concordia fatta per quiete, e tranquillità di Famiglia, ed a scanzo [sic!] di dispendiose liti di esito incerto, dichiarando, e promettendo, che la p[rese]nte convenzione, e concordia sia, e debba essere sempre in perpetuo, ed in ogni futuro tempo obbligatoria, e permanente tanto per d[ett]i Ecc[ellentissim]i Sig.i Fratelli, quanto per i loro Eredi, e Successori qualunque, nonostante qualsisia disposiz[ion]e, e legge Fidecommessaria in contrario, perché così &c. e chiunque de Contraenti mancherà all'adempimento di quanto si contiene nella presente Transazione, sia tenuto, ed obbligato alla rifazione de' danni, e spese giudiz[iari]e, ed estragg[iudiziar]i, perché così per patto &c.

Qual Transazz[ion]e, e Concordia unitam[ent]e a t[ut]te e singole altre cose nel p[rese]nte Istromento contenute, ed espresse, essi Sig.i Contraenti han promesso, e si sono [c. 91v] obbligati, e promettono e si obbligano di sempre in ogni futuro tempo attendere, mantenere, ed inviolabilm[ent]e osservare &c. contro mai fare, dire, opporsi, o venire sotto qualsivogli[a] pretesto, o quesito colore⁵ &c. avere il tutto rato, grato, valido, e fermo &c. bene, veram[ent]e, validam[ent]e e legit[imam]ente fatto &c. altrim[ent]i in ogni, e qualunque caso contrario alle cose promesse, vogliono essere tenuti a t[ut]ti e singoli danni, de' quali &c. perché così &c.

⁵ - *Quesito colore* = ricercato pretesto. FEDERIGO BAMBI, *Una nuova lingua per il diritto*, Volume 1 p. 418: «Per Quintiliano color è “un artificio che possa servire a rendere più accattivante la trattazione, ma anche “un velo che nasconda all'occorrenza qualche magagna” Quasi per diretta conseguenza si direbbe allora comparire il significato di pretesto” ...»

Quæ o[mni]a &c. alias &c. ad o[mni]a damna &c. de quibus &c. pro quibus &c, sup[er]scri[pti] D[omi]ni Contrahentes sese [...? ...?], et cuiuslibet ipsorum vicissim Hæredes bona &c, iura &c, in ampliori etiam d[ict]æ C[amer]æa A[postolic]æ forma, solitis cum c[lausu]lis &c citra &c. obligaverunt &c ren[un]tiantes &c con[sentien]tes &c unica &c. tactis &c. iuraverunt.

Super quibus &c.

Actum Romæ in ædibus R[everendissimi] P[at]ri D[omi]ni D[omi]ni Valle posita in Platea Venetianum, ibid[em] p[ræsenti]bus Ill[ustrissimis] D[omi]ni Francisco Antonio Tomassini [...?...] Petri Prenestinen[se] (?), et Aloysio Leoncilli [...?...] Thomae Tusculano, Testibus.

[c. 78r]

Tangente delle Rendite, e pesi fidecommessarie dell'Ecc[ellentissi]ma Casa Caffarelli, che possono spettare al Secondogenito Sig.r D Gaetano Caffarelli

Palazzo in Campidoglio spett[ant]e p[er] metà alla Primogen[itu]ra e p[er] l'altra metà al fidecommesso di rendita annua come appresso ==

Primo Appart[ament]o con Giardino, Stalla, e Rimessa, che si ritiene dal Sig,r Duca, si calcola p[er] annui S[cudi] 150= che p[er] metà spett[ano] al Fidecommisso	75 . --
Secondo Appart[ament]o affittato p[er] S[cudi] 50= metà c[ome] s[opr]a	25 . --
Appart[ament]o, Giardino, ed Annessi con stalla, e Rimessa, che si riteneva dal Sig. Can[oni]co D. Gaspare ora affittato p[er] annui S[cudi] 110=, metà come s[opr]a	55 . --
Appart[ament]o del Sig,r Can[oni]co D. Giambatt[ist]a, che dal medes[im]o si abbita [sic!] , si calcola annui S[cudi] 40 – metà c[om]e s[opr]a	20 . --
Appart[ament]o sotto il sud[ett]o con Rimesse, ed altri Comodi terreni, Soffitte &c. p[er] uso di fabbrica de Panni affittata S[cudi] 148,40, metà come s[opr]a	74 . 20
Una Stanza p[er] la Scala Nobile [sic!] affittata p[er] annui S[cudi] 6 = metà come s[opr]a	3 . --
Diverse altre Stanze abbitabili [sic!], tanto sopra il secondo Appartam[ent]o, quanto Mezzanini inferiori, si calcola circa annui S[udi] 60= che p[er] metà, come s[opr]a	30 . --
	282 . 20
La metà de' quali spett[ant]e al Sig.r D. Gaetano ascende a	141 . 10
[c. 78v] Fienile alle falde del retros.ito (?) Palazzo affittato p[er] annui S[cudi] 40=, che p[er] metà spett[an]o al Sig.r D. Gaetano	20 . --
Bottega contigua ad uso di Fabreria affittata p[er] annui S[cudi] 10 che p[er] metà come s[opr]a	5 . --
Grottone sotto la Rupe Tarpea affittato 18=, p[er] metà come s[opr]a	9 . --
Casa, e Fontana Lavatora alle falde S[cudi] 39,60, che p[er] metà spett[an]o come s[opr]a	19 . 80
Tre Canoni sopra alcuni Siti a M[ont]e Caprino di annua Rendita di Scudi] 2 . 15=, che p[er] metà come s[opr]a	1 . 07
Canone in Tivoli di annui S[cudi] 36=, che p[er] metà come s[opr]a	18 . --
Granaio a M[ont]e Caprino di annua Rendita di S[cudi] 36=, che p[er] metà, come s[opr]a	18 . --

Vigna in Prati di annuo affitto S[cudi] 125=, che p[er] metà, c[ome] s[opr]a	62 . 50
Casa in Ghetto di annuo affitto S[cudi] 21 . 12=, che p[er] metà, c[ome] s[opr]a	10 . 56
Pesca delle Lecce affittata S[cudi] 24=, che p[er] metà, c[ome] s[opr]a	12 . --
Fienile in Genzano affittato p[er] annui S[cudi] 15=, metà de q[ua]li	7 . 50
Cambio col M[arch]se Serlupi S[cudi] 3000=, ed in annuo frutt[at]o S[cud] 135=, metà de q[ua]li	67 . 50
Luoghi 10= di Monti proven[ien]ti dalla Tenuta di S. Biagio valutati in transazione S[cudi] 300, ora di niun fruttato	-- . --
/// In tutto, salvo &c.	392 . 03

[c. 87r]

// Pesì Annuì //

Dotazione della Sig.ra D. Teresa maritata al March[es]e Alessandro Curti Lepri con Dote di S[cudi] 5000= e frutti annui compensativi al 5% // annui che p[er] metà dovuta dal Sig.r D. Gaetano	125 . --
Simile della Sig.ra D. Carolina maritata al Conte Antonio Negroni con Dote di S[cudi] 4.000=, e fr[utti] compensativi a 6% annui 240=, metà de quali dovuti come s[opr]a	120 . --
Sig.ra March[es]a D. Costanza Lepri compenso del Granaro in Roma, e Fienile in Genzano cedutigli nella Transazione delli 20 Ag[os]to 1802 p[er] il Cap[ita]le di 2175= fr[utti] al 6% sono annui 130,50, metà de quali	65 . 25
Detta = p[er] compenso delli N. 10 = Monti ceduti per [cudi] 300= in annuo frutt[at]o del 4=% S[cudi] 12= metà de quali	6 . --
Detta della Vigna in Prati S[cudi] 4 . 54 annui, che p[er] metà	2 . 27
Tassa dell'Acqua nel Palazzo annui S[cudi] 6=, che p[er] 4. ^a parte	1 . 50
	336 . 52

Inoltre vi sono =

// Li conti degl'artisti a ten[ore] della Transazione da pagarsi

200__

//Li debbiti secchi appartenenti agl'Effetti Fidecommissarij non si sono p[er] anco appurati

// Si pone in vista, che essendo di gran lunga deteriorati li Stabbili, si dovrebbero [sic!] considerare li sfitti, ed acconcimi [c. 87v] come pure, se si volesse realizzare li sudetti debbiti non sarebbini [sic!] sufficienti li descritti Capitali

// Baldassarre Duca Caffarelli approvo la presente nota

// Gaetano de Duchi Caffarelli approvo la presente nota